



# **Comune di Brusciano**

**Provincia di Napoli**

## **Regolamento di Polizia Urbana**

**Approvato con Delibera del Commissario Prefettizio  
n° .41 del 26.02.2008**

# INDICE

<b>TITOLO 1: DISPOSIZIONI GENERALI</b>	<b>1</b>
Art. 1 – Finalità	1
Art. 2 – Funzioni di Polizia Urbana	1
Art. 3 – Accertamento delle violazioni	1
Art. 4 – Importi delle sanzioni amministrative pecuniarie	1
<b>TITOLO 2: SPAZI ED AREE PUBBLICHE</b>	<b>1</b>
Art. 5 – Spazi ed aree pubbliche	1
Art. 6 – Luminarie	2
Art. 7 – Addobbi e festoni senza fini pubblicitari	2
Art. 8 – Atti vietati su suolo pubblico	2
<b>TITOLO 3: NETTEZZA E DECORO DEGLI SPAZI ED AREE PUBBLICHE</b>	<b>3</b>
Art. 9 - Marciapiedi e portici	3
Art. 10 – Manutenzione degli edifici e delle aree	3
Art. 11 – Operazioni di vuotatura e spurgo dei pozzi neri	4
Art. 12 – Patrimonio pubblico/privato e arredo urbano	4
Art. 13 - Nettezza del suolo e dell’abitato.	5
Art. 14 - Sgombero neve.	5
Art. 15 - Rami e siepi.	5
Art. 16 - Pulizia fossati.	6
Art. 17 - Pulizia dei luoghi di carico e scarico delle merci.	6
Art. 18 - Pulizia delle aree limitrofe a pubblici esercizi ed esercizi commerciali.	6
Art. 19 - Esposizione di panni e tappeti.	6
Art. 20 - Correttezza nel vestire.	6
<b>TITOLO 4: NORME DI TUTELA AMBIENTALE</b>	<b>7</b>
Art. 21 – Ripari ai pozzi, cisterne e simili	7
Art. 22 - Oggetti mobili.	7
Art. 23 - Operazioni di verniciatura, carteggiatura e sabbiatura svolte all’aperto.	7
Art. 24 - Accensione di fuochi.	7
Art. 25 - Utilizzo di strumenti musicali.	8
Art. 26 - Attività produttive ed edilizie rumorose.	8
Art. 27 - Biliardini, flipper e giochi all’esterno dei locali.	9
Art. 28 - Vetrine dei negozi.	9
Art. 29 - Uso dei dispositivi antifurto.	9
Art. 30 - Depositi esterni - pulizia terreni incolti – utilizzo acqua potabile.	9

<b>TITOLO 5: ANIMALI.</b>	<b>10</b>
Art. 31 - Animali di affezione.	10
Art. 32 - Custodia e tutela degli animali.	10
Art. 33 - Cani.	10
Art. 34 - Detenzione di animali da reddito o autoconsumo all'interno del centro abitato.	10
<b>TITOLO 6: POLIZIA ANNONARIA</b>	<b>11</b>
Art. 35 - Erboristerie	11
Art. 36 - Vendita con consumo immediato negli esercizi di vicinato	11
Art. 37 - Attività miste	12
Art. 38 - Commercio su aree pubbliche in forma itinerante	12
Art. 39 - Commercio su aree pubbliche-regime delle aree.	13
Art. 40 - Attività di vendita in forma itinerante, modalità di svolgimento.	13
Art. 41 - Occupazioni per esecuzione di lavori ed esposizione di merci.	14
Art. 42 - Attività di somministrazione di alimenti o bevande all'esterno di pubblico esercizio.	14
Art. 43 - Targhetta dell'amministratore di condominio.	15
<b>TITOLO 7: VARIE</b>	<b>15</b>
Art. 44 - Raccolte di materiali e vendite di beneficenza.	15
Art. 45 - Accattonaggio.	15
Art. 46 - Artisti di strada.	15
Art. 47 - Divieto di campeggio libero.	16
<b>TITOLO 8: SANZIONI</b>	<b>16</b>
Art. 48 – Sanzioni amministrative	16
<b>TITOLO 9 : DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI</b>	<b>17</b>
Art. 49 - Abrogazioni di norme.	17
Art. 50 - Entrata in vigore.	17
Art. 51 - Norma finale.	17

## **TITOLO 1: DISPOSIZIONI GENERALI**

### **Art. 1 – Finalità**

- 1) Il Regolamento di Polizia Urbana, disciplina, in conformità ai principi generali dell'ordinamento giuridico ed in armonia con le norme speciali e con le finalità dello Statuto della Città, comportamenti ed attività comunque influenti sulla vita della comunità cittadina al fine di salvaguardare la convivenza civile, la sicurezza dei cittadini, la più ampia fruibilità dei beni comuni e di tutelare la qualità della vita e dell'ambiente.
- 2) Il presente Regolamento è efficace in tutti gli spazi ed aree pubbliche nonché in quelle private gravate da servitù di pubblico passaggio, salvo diversa disposizione.
- 3) Quando, nel testo degli articoli, ricorre il termine Regolamento senza alcuna qualificazione, con esso deve intendersi il Regolamento di Polizia Urbana.

### **Art. 2 – Funzioni di Polizia Urbana**

Le funzioni amministrative di polizia urbana concernono le attività di polizia che si svolgono esclusivamente nell'ambito del territorio comunale che non sono proprie dell'Autorità dello Stato ai sensi del Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e del D.Lgs. n. 112/98.

### **Art. 3 – Accertamento delle violazioni**

- 1) La vigilanza relativa all'applicazione del presente Regolamento è affidata al Corpo di Polizia Municipale, agli Ufficiali ed Agenti di Polizia Giudiziaria, e ai dipendenti dell'Amministrazione Comunale operanti nei Servizi Ambientali e Tecnici appositamente delegati dal Sindaco secondo le modalità previste dal vigente ordinamento.
- 2) L'accertamento delle violazioni è eseguito nel rispetto delle norme previste dalla legge 24.11.1981 n° 689 e successive modifiche.
- 3) Il Sindaco può adottare specifiche Ordinanze per garantire il rispetto delle norme di cui al presente Regolamento, secondo le procedure delineate dagli artt. 17 e 18 della legge 689/81.

Le ordinanze devono contenere, oltre alle indicazioni delle persone a cui sono indirizzate, il preciso oggetto per il quale sono emesse, il termine di tempo assegnato per l'adempimento, le disposizioni legislative o regolamentari in base alle quali è fatta l'intimazione e le penalità comminate a carico degli inadempienti.

### **Art. 4 – Importi delle sanzioni amministrative pecuniarie**

Le sanzioni amministrative pecuniarie previste nel presente Regolamento potranno essere aggiornate con successiva deliberazione della Giunta Comunale.

## **TITOLO 2: SPAZI ED AREE PUBBLICHE**

### **Art. 5 – Spazi ed aree pubbliche**

- 1) Deve essere consentita la libera fruibilità degli spazi pubblici, come indicati nell'art. 1 del Regolamento, da parte di tutta la collettività.
- 2) Sono, pertanto, vietati gli atti o le attività o i comportamenti che si pongono in contrasto con l'indicata finalità.

- 3) La violazione di cui al comma precedente comporta una sanzione amministrativa da Euro 50,00 a Euro 200,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi e/o la cessazione dell'attività.

#### **Art. 6 – Luminarie**

- 1) Non è soggetta a preventiva autorizzazione del Comune ma a semplice comunicazione scritta da presentarsi al Settore competente almeno 30 giorni prima dell'inizio della iniziativa e comunque dopo aver ottenuto il prescritto nulla osta dell'Autorità Locale di Pubblica Sicurezza, la collocazione di luminarie lungo le strade cittadine, sempre che si tratti di elementi decorativi ispirati alle festività, privi di qualsiasi riferimento pubblicitario.
- 2) Negli allestimenti possono essere utilizzati come supporti gli alberi, i pali di sostegno, le strutture comunali dell'illuminazione pubblica e le colonne dei portici, a condizione che gli stessi non vengano danneggiati e che non si creino situazioni di precarietà. E' in ogni caso vietato collocare ganci, attacchi e supporti in genere sulle facciate degli edifici, dei palazzi e dei monumenti, salvo che non vi sia un previo consenso della proprietà.
- 3) Le luminarie, poste trasversalmente alla pubblica via, devono essere collocate ad un'altezza non inferiore a m. 5,50 dal suolo, se sovrastano parte della strada destinata al transito dei veicoli, e a m. 3,00 se, invece, sovrastano parte della strada destinata esclusivamente al transito dei pedoni e velocipedi.
- 4) Chiunque sia incaricato di eseguire i lavori è tenuto a presentare al Comune una dichiarazione sottoscritta da un tecnico qualificato abilitato all'installazione di impianti elettrici, che attesti la rispondenza degli impianti e delle installazioni alle norme di sicurezza CEI, con particolare riferimento alle soluzioni adottate contro il rischio di scariche dovute ad accidentale dispersione di corrente ed alla tenuta degli occhielli e delle funi anche preesistenti, sotto poste a peso aggiuntivo. In assenza di tale dichiarazione gli impianti non possono essere installati.
- 5) Le spese per la collocazione, il funzionamento e la rimozione degli impianti, nonché le spese per gli interventi di ripristino in caso di danneggiamenti, sono a totale carico dei soggetti che procedono alla collocazione delle luminarie.
- 6) Le violazioni di cui ai commi del presente articolo comportano una sanzione amministrativa da Euro 200,00 a Euro 600,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.

#### **Art. 7 – Addobbi e festoni senza fini pubblicitari**

- 1) Previo consenso della proprietà, non è richiesta alcuna autorizzazione per collocare nelle strade o piazze e sulle facciate degli edifici addobbi, stendardi e festoni privi di messaggi pubblicitari in occasione della festa patronale, di cerimonie religiose e civili per tutta la loro durata, fatto salvo il rispetto di quanto previsto dai commi 2) e 3) del precedente articolo.
- 2) Le spese per la collocazione, il funzionamento e la rimozione degli impianti, nonché le spese per gli interventi di ripristino in caso di danneggiamenti, sono a carico dei soggetti che ne effettuano il montaggio.

#### **Art. 8 – Atti vietati su suolo pubblico**

- 1) Sul suolo pubblico è vietato:
  - a) lavare i veicoli;
  - b) eseguire giochi che possono creare disturbo alla viabilità o ai pedoni, danno o molestia alle persone o animali, o comunque deteriorare immobili o cose. Rientrano

fra questi l'utilizzo di bombolette spray di qualsiasi genere, inchiostro simpatico, farina e simili, nonché lo scoppio di petardi e arrampicarsi sui monumenti, inferriate, cancellate e simili, gettare pietre, neve od altri oggetti in modo tale che possano colpire le persone che transitano sul suolo pubblico;

- c) scaricare acque e liquidi derivanti da pulizie e lavaggi di attività commerciali e private;
  - d) gettare o immettere nelle fontane e vasche pubbliche schiume, sostanze chimiche, detriti o rifiuti di qualsiasi genere;
  - e) bagnarsi, lavarsi o effettuare altre operazioni di pulizia personale nelle vasche e nelle fontane pubbliche o utilizzarle per il lavaggio di cose;
  - f) bivaccare o abbandonare rifiuti o sdraiarsi nelle strade, nelle piazze, sui marciapiedi e sotto i portici, recando intralcio e disturbo, ovvero ostruire le soglie di ingresso;
  - g) creare turbativa e disturbo al regolare svolgimento delle attività che si svolgono all'interno delle strutture pubbliche e ad uso pubblico, nonché utilizzare le medesime in modo difforme da quello stabilito;
  - h) soddisfare in spazi ed aree pubbliche bisogni corporali, al di fuori dei luoghi a ciò destinati dal Comune;
  - i) abbandonare e/o lasciare incustoditi effetti o altro materiale non riconducibile nella categoria dei rifiuti solidi urbani.
- 2) E' altresì vietato introdursi e fermarsi sotto i portici, i loggiati, gli androni e le scale degli edifici aperti al pubblico per ivi mangiare, dormire e compiere atti contrari alla nettezza dei luoghi e del decoro.
  - 3) La violazione di cui al comma 1, punto c), comporta una sanzione amministrativa da Euro 77,00 a Euro 462,00 e l'obbligo di cessare immediatamente lo scarico delle acque e dei liquidi;
  - 4) La violazione di cui al comma 1, punto f), comporta una sanzione amministrativa da Euro 77,00 a euro 462,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi;
  - 5) Le altre violazioni di cui ai commi precedenti comportano una sanzione amministrativa da Euro 50,00 a Euro 200,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.

### **TITOLO 3: NETTEZZA E DECORO DEGLI SPAZI ED AREE PUBBLICHE**

#### **Art. 9 - Marciapiedi e portici**

- 1) Fatto salvo quanto previsto dagli strumenti urbanistici vigenti:
  - a) le pavimentazioni dei portici e dei marciapiedi sono costruite dai proprietari degli edifici di cui fanno parte o dall'Amministrazione Comunale;
  - b) i proprietari degli edifici hanno l'obbligo di effettuare la manutenzione dei marciapiedi, di loro proprietà, compresi quelli prospicienti le strade.
- 2) Non si possono percorrere portici con qualsiasi tipo di veicolo, anche a trazione animale, ad eccezione dei mezzi di pulizia, dei mezzi destinati al trasporto dei bambini e delle persone aventi capacità di deambulazione sensibilmente ridotta.
- 3) Le violazioni di cui sopra comportano una sanzione amministrativa da Euro 50,00 e Euro 200,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.

#### **Art. 10 – Manutenzione degli edifici e delle aree**

- 1) I proprietari, i locatari e i concessionari di edifici sono tenuti a provvedere alla decorosa manutenzione e alla pulizia delle facciate, delle serrande, degli infissi e delle tende esterne. Gli stessi devono effettuare le manutenzioni di coperture, cornicioni,

rivestimenti, ecc. al fine di garantire la sicurezza strutturale dell'immobile. Hanno inoltre l'obbligo di provvedere ai restauri dell'intonaco e al rifacimento della tinteggiatura dei rispettivi edifici ogni volta ne sia riconosciuta la necessità dall'Autorità Comunale.

- 2) I proprietari o i locatari o i concessionari sono, inoltre, responsabili della conservazione e pulizia delle targhe dei numeri civici.
- 3) I proprietari devono mantenere gli edifici in buono stato di manutenzione in modo da evitare l'irregolare caduta dell'acqua piovana.
- 4) Le acque piovane che sciolano dai tetti devono essere convogliate, a mezzo di gronde debitamente installate, lungo i muri degli edifici sino al piano terra ed essere incanalate nell'apposita fognatura. Gli eventuali guasti dovranno essere riparati dal proprietario.
- 5) I proprietari o i locatari o i concessionari di edifici hanno l'obbligo di provvedere alla pulizia e spurgo di fosse biologiche, latrine, pozzi neri, ecc..
- 6) Gli stessi soggetti di cui al comma precedente devono provvedere alla pulizia e manutenzione delle aree cortilizie, limitatamente a quelle visibili da spazi pubblici o di pubblico passaggio.
- 7) I proprietari, gli affittuari, i frontisti e tutti coloro che hanno un diritto reale di godimento su coperture di canali e pubbliche fognature, anche se intercluse in cavedi posti nel centro storico, devono mantenerle sgombre da rifiuti o materiali di ogni genere, garantendo comunque l'accesso al Comune e/o a imprese designate dal Comune per ispezioni e manutenzioni dei manufatti idraulici in questione.
- 8) Le violazioni di cui ai commi 1), 3) e 4) comportano una sanzione amministrativa da Euro 100,00 a Euro 600,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.
- 9) Le violazioni di cui ai commi 5), 6) e 7) comportano una sanzione amministrativa da Euro 75,00 a Euro 450,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.
- 10) La violazione di cui al comma 2) comporta una sanzione amministrativa da Euro 25,00 a Euro 100,00.

#### **Art. 11 – Operazioni di vuotatura e spurgo dei pozzi neri**

- 1) Le operazioni di spurgo dei pozzi neri e fosse biologiche devono essere effettuate da Ditte adeguatamente attrezzate e autorizzate allo smaltimento dei rifiuti, con idonee attrezzature munite di dispositivi atti a non disperderne i liquidi ed eseguite nei seguenti orari: dalle ore 23.00 alle ore 06.00 del giorno successivo:
- 2) Le violazioni di cui al comma precedente comportano una sanzione amministrativa da Euro 50,00 a Euro 300,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.

#### **Art. 12 – Patrimonio pubblico/privato e arredo urbano**

- 1) Sui beni appartenenti al patrimonio pubblico ed arredo urbano è vietato:
  - a) apporre, disegnare ovvero incidere sui muri esterni, sulle porte e sugli infissi esterni scritti, segni o figure, salva espressa autorizzazione in deroga, come pure insudiciare, macchiare, tingere i muri degli edifici;
  - b) modificare o rendere illegibili le targhe con la denominazione delle vie o i numeri civici dei fabbricati, o i cartelli segnaletici fatto salvo quanto previsto dal Codice della Strada;
  - c) spostare le panchine dalla loro collocazione, così come rastrelliere, cassonetti, dissuasori di sosta e di velocità, attrezzature ed elementi di arredo urbano in genere;
  - d) collocare direttamente o indirettamente su pali della illuminazione pubblica e della segnaletica stradale, paline semaforiche o alberi in tutto il territorio comunale, volantini, locandine, manifesti contenenti messaggi di qualunque genere, salvi i casi

di autorizzazione temporanea per il materiale celebrativo delle festività civili e religiose.

- 2) Sugli edifici privati, in mancanza di espresso consenso dei proprietari, è vietato apporre o disegnare sui muri esterni, sulle porte e sugli infissi esterni scritti, segni o figure, come pure insudiciare, macchiare, tingere i muri degli edifici stessi.
- 3) Le violazioni di cui ai commi precedenti comportano una sanzione amministrativa da Euro 50,00 a Euro 300,00 e l'obbligo della rimessa in pristino.

#### **Art. 13 - Nettezza del suolo e dell'abitato.**

- 1) E' fatto obbligo a chiunque eserciti attività mediante l'utilizzazione di strutture collocate, anche temporaneamente, su aree o spazi pubblici o di uso pubblico, di provvedere alla costante pulizia del suolo occupato e dell'area circostante per un raggio di tre metri, qualora questa non ricada in altra occupazione autorizzata, con divieto di trasferimento dei rifiuti sulla pubblica via.
- 2) I contenitori per la raccolta di medicinali scaduti e delle pile esauste, quando siano collocati all'esterno degli esercizi commerciali specializzati, non sono soggetti alle norme sull'occupazione del suolo pubblico.
- 3) La violazione di cui al comma 1) comporta una sanzione amministrativa da Euro 50,00 a Euro 300,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi e/o la cessazione delle azioni e dei comportamenti contrari a quanto previsto nel presente articolo.

#### **Art. 14 - Sgombero neve.**

- 1) I proprietari o gli amministratori o i conduttori di edifici a qualunque scopo destinati, durante o a seguito di nevicata hanno l'obbligo, al fine di tutelare la incolumità delle persone, di sgomberare dalla neve e dal ghiaccio i tratti di marciapiede ed i passaggi pedonali prospicienti l'ingresso degli edifici e dei negozi o provvedere con idoneo materiale ad eliminare il pericolo.
- 2) Gli stessi devono provvedere a che siano tempestivamente rimossi i ghiaccioli formatisi sulle gronde, sui balconi o terrazzi, o su altre sporgenze, nonché tutti i blocchi di neve o di ghiaccio aggettanti, per scivolamento oltre il filo delle gronde o dai balconi, terrazzi od altre sporgenze, su suolo pubblico, onde evitare pregiudizi alla incolumità delle persone e danni alle cose.
- 3) Ai proprietari di piante i cui rami aggettano direttamente su aree di pubblico passaggio, è altresì fatto obbligo di provvedere alla asportazione della neve ivi depositata.
- 4) La neve deve essere ammassata ai margini dei marciapiedi, mentre è vietato ammassarla a ridosso di siepi e a ridosso dei cassonetti di raccolta dei rifiuti.
- 5) La neve ammassata non deve essere successivamente sparsa su suolo pubblico.
- 6) E' fatto obbligo ai proprietari o amministratori o conduttori di edifici a qualunque scopo destinati, di segnalare tempestivamente qualsiasi pericolo con transennamenti opportunamente disposti.
- 7) Le violazioni di cui ai commi 1), 2) e 6) comportano una sanzione amministrativa da Euro 50,00 a Euro 300,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.
- 8) Le violazioni di cui ai commi 3), 4) e 5) comportano una sanzione amministrativa da Euro 25,00 a Euro 150,00 e l'obbligo della rimessa in pristino.

#### **Art. 15 - Rami e siepi.**

- 1) I rami e le siepi che sporgono su area pubblica da proprietà private devono essere potati ogni qualvolta si crei una situazione di pericolo o intralcio, a cura dei proprietari o locatari.



- 2) Si possono ammettere sporgenze di rami con altezza superiore ai mt. 2,70, al di sopra del marciapiede, e m. 5,50 se sporgono sopra la carreggiata.
- 3) I rami e comunque i residui delle potature devono essere rimossi e debitamente smaltiti a cura dei soggetti di cui al comma 1.
- 4) Le violazioni di cui ai commi precedenti comportano una sanzione amministrativa da Euro 50,00 a Euro 300,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.

#### **Art. 16 - Pulizia fossati.**

- 1) I proprietari, gli affittuari, i frontisti e tutti coloro che hanno un diritto reale di godimento sui terreni devono mantenere in condizioni di funzionalità ed efficienza: le condotte di cemento sottostanti i passi privati, entrambe le sponde dei fossati dei canali di scolo e di irrigazione private adiacenti le strade comunali e le aree pubbliche, al fine di garantire il libero e completo deflusso delle acqua ed impedire che la crescita della vegetazione ostacoli la visibilità e percorribilità delle strade.
- 2) La pulizia degli spazi suindicati deve comunque essere effettuata almeno due volte all'anno, rispettando le seguenti scadenze: per il periodo primaverile entro il 30 aprile e per il periodo autunnale entro il 30 settembre.
- 3) Le violazioni di cui ai commi precedenti comportano una sanzione amministrativa da Euro 50,00 a Euro 300,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.

#### **Art. 17 - Pulizia dei luoghi di carico e scarico delle merci.**

- 1) chiunque carichi, scarichi o trasporti merci od altre materie, di qualsiasi specie, lasciando ingombro o sporco il suolo pubblico, deve effettuarne immediatamente lo sgombero e la pulizia.
- 2) La violazione di cui al comma precedente comporta una sanzione amministrativa da Euro 50,00 a Euro 300,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.

#### **Art. 18 - Pulizia delle aree limitrofe a pubblici esercizi ed esercizi commerciali.**

- 1) I titolari e gestori di esercizi commerciali o pubblici esercizi o attività artigianali, devono provvedere alla rimozione giornaliera di immondizie, rifiuti o materiali in genere derivanti dalla loro attività, abbandonati nelle immediate vicinanze dell'attività stessa, in modo che all'orario di chiusura dell'esercizio l'area in dotazione o comunque antistante risulti perfettamente pulita.
- 2) La violazione di cui al comma precedente comporta una sanzione amministrativa da Euro 50,00 a Euro 300,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.

#### **Art. 19 - Esposizione di panni e tappeti.**

- 1) E' vietato scuotere tappeti, panni ed oggetti simili su aree pubbliche o aperte al pubblico passaggio, nonché stenderli fuori dalle finestre o sopra la linea del parapetto di terrazzi o balconi prospicienti gli spazi ed aree pubbliche, se goccialano, creano disturbo o pericolo.
- 2) La violazione di cui al comma precedente comporta una sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 25,00 a Euro 150,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.

#### **Art. 20 - Correttezza nel vestire.**

- 1) E' vietato circolare in luoghi pubblici con vestiti tali da offendere la morale e il decoro, in particolare i macellai, non possono circolare con vestiti intrisi di sangue.

La Violazione di cui al presente comma comporta una sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 25,00 ad Euro 150,00.

## **TITOLO 4: NORME DI TUTELA AMBIENTALE**

### **Art. 21 – Ripari ai pozzi, cisterne e simili**

- 1) I pozzi, le cisterne e le vasche costruiti o esistenti su spazi pubblici o aree private, devono avere le bocche e le sponde munite di parapetto con sportello ordinariamente chiuso ed altri ripari atti ad impedire che vi cadono persone, animali, oggetti o materiali di qualsiasi natura.
- 2) La violazione di cui al comma precedente comporta una sanzione amministrativa da Euro 50,00 a Euro 300,00 e l'obbligo di adeguare i manufatti ai criteri di sicurezza di cui al comma 1.

### **Art. 22 - Oggetti mobili.**

- 1) Gli oggetti mobili collocati sui davanzali, sui balconi o su qualunque altro sporto dell'edificio prospiciente su area pubblica o aperta al pubblico passaggio devono essere adeguatamente assicurati in modo da evitarne la caduta.
- 2) L'innaffiatura delle piante collocate all'esterno delle abitazioni deve avvenire senza creare disturbo o pericolo al pubblico transito.
- 3) La violazione ai commi precedenti comporta una sanzione amministrativa da Euro 25,00 a Euro 150,00 e la sanzione accessoria della rimessa in pristino dei luoghi.

### **Art. 23 - Operazioni di verniciatura, carteggiatura e sabbiatura svolte all'aperto.**

- 1) E' fatto obbligo a chiunque proceda a verniciare porte, finestre e cancellate o imbiancare facciate o muri di recinzione, di apporre ripari e segnalazioni per evitare danni ai passanti.
- 2) E' vietato eseguire in ambiente esterno attività di verniciatura a spruzzo, di carteggiatura e sabbiatura senza l'uso di impianti di captazione idonei ad evitare la dispersione di gas, polveri e vapori nell'ambiente circostante.
- 3) Nei cantieri edili, le operazioni di sabbiatura dovranno essere condotte solo a seguito dell'uso di strumenti e/o modalità (es. teli di protezione sulle impalcature, sistemi con getto d'acqua, etc.) idonei a limitare la dispersione di polveri nell'ambiente esterno, in modo particolare nelle strade o in altre proprietà.
- 4) La violazione di cui al comma 1) comporta una sanzione amministrativa da Euro 25,00 a Euro 150,00 e quelle ai commi 2) e 3) comportano una sanzione amministrativa da Euro 75,00 a Euro 450,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi..

### **Art. 24 - Accensione di fuochi.**

- 1) E' vietato bruciare materiali di qualsiasi tipo o accendere fuochi nel territorio comunale compresi fuochi liberi a sterpaglie, siepi, erba degli argini di fossi, scarpate nonché materiali di varia natura presenti nei cantieri edili. E' fatto salvo quanto previsto per l'accensione di fuochi per motivi fitosanitari specificatamente previsti con atti del Servizio Provinciale Agricoltura.
- 2) E' comunque vietato accendere fuochi a distanza inferiore a 100 mt. dai luoghi indicati dall'art. 52 c. 2 del TULPS ivi comprese le strade. E' inoltre vietato bruciare materiali o accendere fuochi in centro abitato e in luoghi abitati ad una distanza inferiore a mt. 100 dalle abitazioni, nonché nelle vicinanze o in prossimità delle sedi stradali.
- 3) Se per qualsiasi causa, anche naturale, il fuoco acceso dovesse produrre fumo in quantità eccessiva o ristagno dello stesso a livello del suolo, è fatto obbligo di spegnerlo.

- 4) L'uso di bracieri, griglie e barbecue è vietato su aree pubbliche. E' consentito sulle aree private e su quelle pubbliche appositamente attrezzate.
- 5) Le violazioni di cui ai commi 1) e 2) comportano una sanzione amministrativa da Euro 75,00 a Euro 450,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.
- 6) Le violazioni di cui ai commi 3) e 4) comportano una sanzione amministrativa da Euro 25,00 a Euro 150,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.

#### **Art. 25 - Utilizzo di strumenti musicali.**

- 1) Negli spazi ed aree di cui all'art. 1, è vietato l'uso di strumenti musicali, di apparecchi radiotelevisivi, di juke-box ed altri simili strumenti o apparecchi, dalle ore 24,00 alle ore 07,00, salvo nel caso in cui non arrechino disturbo o vi sia il possesso di espressa autorizzazione in deroga.
- 2) Dalle ore 24,00 alle ore 07,00 è, altresì, vietato praticare attività ludiche rumorose, cantare o urlare, salvo nel caso in cui non arrechino disturbo o vi sia il possesso di espressa autorizzazione in deroga.
- 3) Le violazioni ai commi di cui sopra comportano una sanzione amministrativa da Euro 50,00 ad Euro 300,00, ed il trasgressore è tenuto a cessare immediatamente le emissioni sonore e le attività non consentite.

#### **Art. 26 - Attività produttive ed edilizie rumorose.**

- 1) I macchinari industriali e similari, (motocompressori, gru a torre, gruppi elettrogeni, martelli demolitori, escavatori idraulici, ecc.) dovranno essere utilizzati adottando tutti gli accorgimenti tecnicamente disponibili per rendere meno rumoroso il loro uso e dovranno essere conformi, per quanto riguarda le emissioni acustiche, alla vigente legislazione in materia.
- 2) Le attività e le lavorazioni rumorose, anche quando rientrano nei limiti di legge, salvo deroghe alle fasce orarie sotto riportate concesse dall'Amministrazione Comunale, potranno essere esercitate esclusivamente dalle ore 07,00 alle ore 13,00 e dalle ore 14,00 alle ore 20,00 dei giorni feriali..
- 3) Nell'esercizio di attività anche in sé non rumorose, delle quali sia tuttavia ammessa l'effettuazione in orario notturno, come ad esempio la panificazione, dovranno essere posti in essere tutti gli accorgimenti per evitare disturbo e/o interruzione del riposo altrui, anche nell'apertura e chiusura di serrande, nella movimentazione di materiali e cose, etc.
- 4) Per i circoli privati ubicati in edifici comprendenti private abitazioni è vietato l'uso di strumenti musicali, di apparecchi radiotelevisivi e di riproduzione musicale e simili dalle ore 24.00 alla ore 7.00 salvo espressa autorizzazione per l'esercizio dell'attività in fasce orarie diverse.
- 5) Fatti salvi i limiti di orario di cui al comma 2, le attività temporanee, quali cantieri edili, le manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico, qualora comportino l'impiego di macchinari e di impianti rumorosi che possono comportare il superamento dei vigenti limiti di rumore ambientale, debbono essere in possesso di autorizzazione in deroga ai limiti di rumore rilasciata dal Sindaco. La domanda di autorizzazione in deroga, completa delle informazioni tecniche necessarie, va presentata al Comune almeno 15 giorni prima dell'inizio della attività temporanea.
- 6) Le violazioni di cui ai commi 1), 2), 3) e 4) comportano una sanzione amministrativa da Euro 100,00 a Euro 600,00 ed il trasgressore è tenuto a cessare immediatamente le emissioni sonore.

- 7) La violazione di cui al comma 5) comporta l'applicazione della sanzione prevista dall'art. 10, comma 3, della legge 447 del 26/10/95.

**Art. 27 - Biliardini, flipper e giochi all'esterno dei locali.**

- 1) Chiunque detenga, all'esterno dei locali di ritrovo, tavoli con sedie, giochi quali biliardini, flipper, soggetti a dondolo, videogames e similari, ha l'onere di renderli inutilizzabili dopo le ore 24.00 e fino alle ore 7.00 del giorno successivo.
- 2) La violazione di cui al comma precedente comporta una sanzione amministrativa da Euro 50,00 ad Euro 300,00 ed il trasgressore è tenuto a far cessare immediatamente le emissioni sonore.

**Art. 28 - Vetrine dei negozi.**

- 1) Nelle vetrine dei negozi si deve evitare di esporre quadri, immagini od altri oggetti che suscitano ripugnanza, paura od offendono il decoro, il senso morale o il sentimento religioso.
- 2) La violazione di cui al comma precedente comporta una sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 25,00 ad Euro 150,00.

**Art. 29 - Uso dei dispositivi antifurto.**

- 1) Fatto salvo quanto disposto dallo specifico decreto applicativo previsto dall'art. 3 comma 1, lettera g) della legge 447/95, i dispositivi acustici antifurto collocati in abitazioni private, uffici, negozi, stabilimenti ed in qualunque altro luogo devono essere tarati in modo da non avere un funzionamento superiore a tre minuti continuativi e in ogni caso non superiore a 15 minuti complessivi.
- 2) Chiunque utilizza dispositivi acustici antifurto in edifici diversi dalla privata dimora è tenuto ad esporre all'esterno e in modo visibile una targhetta contenente i dati identificativi ed il recapito telefonico di uno o più soggetti responsabili in grado di disattivare il sistema di allarme.
- 3) Fatto salvo, altresì, quanto previsto dal CdS e relativo Regolamento di Esecuzione, i dispositivi di allarme acustico antifurto installati sui veicoli devono essere utilizzati nel rispetto dei principi generali di convivenza civile. Nel caso, pertanto, si verificano condizioni anomale di funzionamento, che creano disagio alla collettività, ne viene disposto il traino presso un idoneo luogo di custodia al fine di consentire una eventuale disattivazione. Le spese sostenute dalla Pubblica Amministrazione sono poste a carico del trasgressore.
- 4) La violazione di cui al comma 1) comporta una sanzione amministrativa da Euro 100,00 a Euro 600,00 ed il trasgressore è tenuto a far cessare immediatamente il dispositivo.
- 5) Le violazioni di cui ai commi 2) e 3) comportano una sanzione amministrativa da Euro 25,00 a Euro 100,00.

**Art. 30 - Depositi esterni - pulizia terreni incolti – utilizzo acqua potabile.**

Fatte salve specifiche normative di settore, presso le officine di riparazione e qualsiasi punto di deposito, rigenerazione e commercio di pneumatici deve essere evitato l'accatastamento all'esterno dei pneumatici stessi, al fine di impedire la raccolta di acqua piovana al loro interno.

- 1) E' vietato il mantenimento allo scoperto di contenitori di ogni forma, natura e dimensione ove possa raccogliersi e ristagnare acqua piovana o dove venga appositamente raccolta, per qualsiasi finalità.

- 2) E' fatto obbligo di provvedere alla radicale pulizia dei fondi incolti che infestati di erbacce, favoriscono il proliferarsi di animali che minacciano l'incolumità dei cittadini e delle abitazioni adiacenti.
- 3) E' fatto assoluto divieto di utilizzare l'acqua potabile per scopi irrigui o altro uso diverso da quello domestico di prima necessità.
- 4) Le violazioni di cui ai commi precedenti comportano una sanzione amministrativa da Euro 50,00 a Euro 300,00 ed il trasgressore è tenuto alla rimessa in pristino dei luoghi.

## **TITOLO 5: ANIMALI.**

### **Art. 31 - Animali di affezione.**

- 1) I proprietari o possessori di animali di affezione devono vigilare affinché questi non arrechino in alcun modo disturbo al vicinato o danni alle persone e alle cose. Nel condurre in luoghi pubblici buoi, cavalli, muli, asini, ecc isolati o in gruppo si dovrà provvedere ad assicurare che essi non possono recare danni ai passanti.
- 2) Gli stessi devono, inoltre, garantire le condizioni igienico-sanitarie del luogo in cui vivono gli animali.
- 3) Le violazioni di cui ai precedenti commi comportano una sanzione amministrativa da Euro 50,00 a Euro 300,00.

### **Art. 32 - Custodia e tutela degli animali.**

- 1) Ai proprietari o possessori di animali è vietato:
  - a) consentire che gli animali con deiezioni sporchino i portici, i marciapiedi o altri spazi pubblici. In caso si verificasse l'imbrattamento, i proprietari o chiunque li abbia in custodia devono provvedere alla immediata pulizia del suolo;
  - b) effettuare la pulizia delle gabbie dei volatili creando stillicidio sugli spazi pubblici;
  - c) tosare, ferrare, strigliare o lavare animali sulle aree di cui all'art. 1, comma 2;
  - d) lasciar vagare animali di qualsiasi specie da cortile e/o da stalla;
  - e) maltrattare gli animali o sottoporli a sforzi eccessivi superiori alle loro possibilità o comunque a sofferenze non necessarie.
- 2) I volontari che si occupano della cura e del sostentamento delle colonie feline, sono obbligati a rispettare le norme per l'igiene del suolo evitando la dispersione di alimenti e provvedendo alla pulizia della zona dove i gatti sono alimentati.
- 3) Con apposite Ordinanze del Sindaco possono essere determinate ulteriori modalità di mantenimento degli animali e comportamenti vietati, ai fini della tutela del loro benessere.
- 4) La violazione di cui al comma 1) comporta una sanzione amministrativa da Euro 50,00 a Euro 300,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.
- 5) La violazione di cui al comma 2) comporta una sanzione amministrativa da Euro 25,00 a Euro 100,00.

### **Art. 33 - Cani.**

I proprietari di cani o le persone incaricate della loro custodia sono tenuti a condurli con apposito guinzaglio, gli stessi devono usare, per i cani "morsicatori" idonea museruola.

- 1) Potranno essere lasciati senza guinzaglio i cani da caccia nei soli momenti in cui vengono utilizzati per l'attività venatoria.
- 2) I cani, se custoditi all'interno di proprietà private, devono essere posti in condizioni tali da non poter incutere timore o spavento ai passanti

- 3) Ove siano custoditi cani è fatto obbligo, al proprietario o detentore, di segnalarne la presenza con cartelli ben visibili collocati al limite esterno della proprietà.
- 4) I proprietari di cani, gli allevatori e i detentori di cani a scopo di commercio sono tenuti ad iscrivere i propri animali all'anagrafe canina dell'ASL territorialmente competente, entro 30 giorni dalla nascita dell'animale o da quando ne vengono, a qualsiasi titolo, in possesso.
- 5) I proprietari dei cani, entro 30 giorni dalla data di iscrizione, sono tenuti a provvedere all'identificazione degli animali, mediante microchips, e a recapitare al Comune l'attestato dell'avvenuta identificazione entro i successivi 7 giorni.
- 6) Le violazioni di cui ai commi 1), 2), 3), e 4) comportano una sanzione amministrativa da Euro 25,00 a Euro 150,00.
- 7) La violazione di cui al comma 5) comporta una sanzione amministrativa da Euro 50,00 a Euro 300,00.
- 8) La violazione di cui al comma 6) comporta una sanzione amministrativa da Euro 75,00 a Euro 450,00.

#### **Art. 34 - Detenzione di animali da reddito o autoconsumo all'interno del centro abitato.**

- 1) Nel centro abitato è fatto espresso divieto di tenere a qualunque titolo, deposito di pollame vivo e altri piccoli animali di allevamento domestico, anche di limitato numero di capi destinati al consumo familiare.
- 2) L'apicoltura non è consentita nel centro abitato.
- 3) L'uccisione degli animali da cortile deve compiersi in luogo che non sia visibile al pubblico, evitando comunque, ogni inutile sofferenza ed ogni atto che possa dar luogo a sentimenti di ripugnanza.
- 4) Le violazioni di cui ai commi precedenti comporta una sanzione amministrativa da Euro 50,00 a Euro 300,00 e l'obbligo della rimessa in pristino del luoghi.

### **TITOLO 6: POLIZIA ANNONARIA**

#### **Art. 35 - Erboristerie**

- 1) Fino all'entrata in vigore di una nuova disciplina sul settore dell'erboristeria, la materia è soggetta anche alla legge 06/01/1931 n° 99 (commi 6 e 7). Gli esercenti non in possesso del diploma di erborista sono autorizzati soltanto alla vendita di prodotti confezionati all'origine e non possono manipolare, preparare o miscelare i prodotti erboristici.
- 2) Ai sensi del R.D. 27/07/1934 n° 1265 è vietata la vendita delle piante officinali e dei prodotti derivati a dose e forma di medicamento.
- 3) Il settore dell'erboristeria comprende sia i prodotti alimentari che non alimentari. I commercianti che vendono prodotti erboristici del settore alimentare devono essere in possesso dei requisiti professionali di cui all'art. 5, comma 5, del D. Lgs. 114/98.
- 4) In caso di violazione dei commi 1 o 2, qualora il fatto non costituisca reato, si applicano le sanzioni di cui alla legge 99/1931.
- 5) In caso di violazione del comma 3 si applicano le sanzioni di cui al D.Lgs. 114/98.

#### **Art. 36 - Vendita con consumo immediato negli esercizi di vicinato**

- 1) Negli esercizi di vicinato abilitati alla vendita di prodotti alimentari è consentito il consumo immediato degli stessi a condizione che non si effettui il servizio di somministrazione e che non vi siano attrezzature ad esso direttamente finalizzate

Pertanto, è vietato:

- a) fornire contenitori, piatti, bicchieri e posate non monouso;
- b) mettere a disposizione del pubblico un'area attrezzata con elementi di arredo quali: tavoli, banchi, sedie, sgabelli e panche. Il divieto non sussiste per vassoi e attrezzature per la raccolta dei contenitori di alimenti e bevande dopo l'uso.
- 2) Non costituisce attività di somministrazione di alimenti e bevande l'assaggio gratuito organizzato dal venditore o da suo fornitore a fini promozionali o pubblicitari.
- 3) Chi esercita abusivamente l'attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande è soggetto alle sanzioni di cui alla L. 287/91

#### **Art. 37 - Attività miste**

- 1) Qualora nei locali in cui si esercita un'attività di produzione di beni o di servizi si svolga anche un'attività di commercio, occorre che la superficie destinata alla vendita sia delimitata con attrezzature od arredi atti ad individuarne permanentemente la superficie.
- 2) I locali in cui si svolge la vendita devono rispondere ai requisiti previsti dalle norme in materia urbanistica, edilizia e igienico-sanitarie, fatte salve le deroghe previste dalla medesima normativa sulle destinazioni d'uso degli immobili.
- 3) Chi viola le disposizioni di cui al comma 1 è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da Euro 77,00 a Euro 462,00 ed è tenuto alla regolarizzazione dell'attività.

#### **Art. 38 - Commercio su aree pubbliche in forma itinerante**

- 1) Nel territorio comunale possono svolgere l'attività di vendita in forma itinerante:
  - a) i titolari di autorizzazione al commercio su aree pubbliche di tipo a) rilasciata da un Comune della Campania.
  - b) i titolari di autorizzazione di tipo b) rilasciata da qualsiasi comune italiano;
  - c) i produttori agricoli esercenti l'attività di vendita al minuto dei prodotti provenienti in misura prevalente dalle rispettive aziende.
- 2) L'attività di vendita in forma itinerante, compresa quella svolta dai produttori agricoli può essere esercitata:
  - a) con mezzi motorizzati o altro purchè la merce non sia a contatto con il terreno o non sia esposta su banchi, e alle condizioni di cui al successivo articolo.
- 3) Per lo svolgimento dell'attività di cui al presente articolo si dispone quanto segue:
  - a) è vietato posizionare i veicoli o le strutture di vendita ed esercitare l'attività anche solo per il tempo necessario a servire il cliente laddove la fermata o la sosta sono vietate dalle vigenti norme in materia di circolazione stradale;
  - b) per salvaguardare la quiete e per il rispetto dovuto ai luoghi, nell'espletamento dell'attività di vendita: è fatto divieto assoluto di pubblicità con utilizzo di apparecchio di riproduzione sonora e la stessa non può essere esercitata ad una distanza inferiore a 100 metri dal perimetro di ospedali o altri luoghi di cura, salvo espressa autorizzazione;
  - c) salvo espressa autorizzazione, è vietato svolgere l'attività di vendita nei parchi, nei giardini pubblici aperti o recintati, compresi i viali e le strade che li attraversano;
  - d) è vietato, salvo espressa autorizzazione, la vendita di prodotti non inerenti la commemorazione dei defunti, nelle immediate adiacenze degli ingressi cimiteriali;
  - e) la sosta dei venditori ambulanti nello stesso luogo è consentita per un tempo non superiore a minuti 30 e la successiva deve essere eseguita ad una distanza minima di metri 100.

- 4) E' consentita la consegna porta a porta e la vendita ambulante di giornali e riviste da parte di editori, distributori ed edicolanti.
- 5) Chi viola le disposizioni di cui al presente articolo, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria ove previste dall'art. 29 c. 1 e 2 del D. Lgs. 114/98.
- 6) Chi viola le disposizioni di cui al presente articolo, ove non previste dal D. Lgs. 114/98, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 50,00 ad Euro 300,00.

#### **Art. 39 - Commercio su aree pubbliche-regime delle aree.**

- 1) I titolari di autorizzazione al commercio su aree pubbliche ed i produttori agricoli possono essere autorizzati a svolgere l'attività in aree appositamente individuate, con provvedimento dell'Amministrazione Comunale.
- 2) L'attività di vendita è consentita negli orari antimeridiani e pomeridiani, con sospensione della stessa dalle ore 13.30 alle ore 15.00 nel periodo di vigenza dell'ora solare e dalle 13.30 alle 16.00 nel periodo di vigenza dell'ora legale, in tutti i giorni della settimana, escluso il pomeriggio in cui ricade il riposo infrasettimanale o festivo, per la tipologia di vendita, così come predisposto con il calendario commerciale annuale disposto con apposita ordinanza sindacale.
- 3) L'area occupata regolarmente autorizzata, non dovrà superare i 16 metri quadrati, ed è vietato l'ancoraggio al suolo delle strutture di vendita, l'atto autorizzatorio dovrà essere esibito, a richiesta, agli organi di vigilanza.
- 4) Le violazioni di cui ai commi 1) e 2) comportano una sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 100,00 a Euro 400,00, l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi e l'allontanamento immediato dall'area.
- 5) La violazione di cui al comma 3) comporta una sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 50,00 a Euro 300,00.

#### **Art. 40 - Attività di vendita in forma itinerante, modalità di svolgimento.**

- 1) L'autorizzazione all'occupazione di suolo per la vendita non può essere ceduta né totalmente né parzialmente a terzi.
- 2) E' vietata la vendita tramite estrazioni a sorte o pacchi a sorpresa.
- 3) L'esercente, su richiesta degli organi di vigilanza ha l'obbligo di esibire l'autorizzazione amministrativa in originale.
- 4) L'esercente ha l'obbligo di tenere pulito lo spazio occupato e l'area circostante per un raggio di mt. 2. Al termine delle operazioni di vendita deve raccogliere i rifiuti, chiuderli accuratamente in sacchetti a perdere e depositarli nei luoghi consentiti.
- 5) Nell'esercizio dell'attività su aree appositamente individuate, è consentito utilizzare soltanto energia elettrica proveniente da impianti pubblici o da sorgenti, comunque non inquinanti o rumorose.
- 6) L'esercente assume tutte le responsabilità verso i terzi derivanti da doveri, ragioni e diritti connessi con l'esercizio dell'attività, compreso l'obbligo di fornire le prestazioni inerenti la propria attività a chiunque le richieda e ne corrisponda il prezzo. L'esercente è, altresì, responsabile dei danni arrecati al patrimonio pubblico o a proprietà di terzi.
- 7) L'esercizio dell'attività di vendita in forma itinerante è soggetto alle disposizioni in materia di pubblicità dei prezzi, vendita a peso netto, etichettatura delle merci.
- 8) La vendita e la somministrazione di alimenti e bevande sono soggette alle vigenti norme in materia di igiene e sanità degli alimenti e alla vigilanza dell'autorità sanitaria.



- 9) Chi non osserva le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3, 4, 5, e 6, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da Euro 100,00 a Euro 600,00 ed è tenuto alla regolarizzazione dell'attività.
- 10) Chi viola le disposizioni di cui ai precedenti commi 7 e 8 è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria prevista dalle vigenti norme che disciplinano la materia.

**Art. 41 - Occupazioni per esecuzione di lavori ed esposizione di merci.**

- 1) Chi esercita attività commerciali in locali prospicienti il suolo pubblico e intende occuparne una parte per l'esposizione della propria merce, nel rispetto di quanto disciplinato dal D. L.vo 30 aprile 92 n. 285 (nuovo codice della strada), deve preventivamente ottenere l'autorizzazione all'occupazione del suolo e pagare i relativi oneri.
- 2) I generi alimentari devono essere posizionati ad una altezza non inferiore a cm 50 dallo stesso, nel rispetto delle norme sanitarie disciplinate dall'Ordinanza del Ministero della Sanità del 26/06/95, che determina i requisiti igienico-sanitari per la vendita e la somministrazione su aree pubbliche di prodotti alimentari.
- 3) L'autorizzazione di cui al presente articolo è valida per l'orario in essa indicato. Pertanto, nel periodo temporale non autorizzato, le strutture e le merci devono essere rimosse contestualmente alla chiusura dell'esercizio.
- 4) Appositi segnali dovranno essere collocati per indicare il pericolo derivante da occupazione anche legittima di suolo pubblico specialmente nel caso di lavori in corso o quando vi siano impalancati per opere murarie, interruzioni stradali e comunque uno stato anormale della località di pubblico uso.
- 5) Chi viola le disposizioni di cui al precedente comma 1 è soggetto alle sanzioni amministrative previste nel vigente regolamento comunale TOSAP e all'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.
- 6) Fatto salvo quanto disposto dal vigente regolamento TOSAP, chi viola le disposizioni di cui ai precedenti commi 2 e 3 è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da Euro 50,00 a Euro 300,00 e all'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi..

**Art. 42 - Attività di somministrazione di alimenti o bevande all'esterno di pubblico esercizio.**

- 1) L'allestimento di aree attrezzate all'esterno dei pubblici esercizi per consentire la somministrazione di alimenti e bevande all'aperto, fermo restando il rispetto delle norme di sorvegliabilità, igienico-sanitarie e fatti salvi i diritti di terzi, è subordinato al rilascio di apposita autorizzazione integrativa.
- 2) Qualora l'attività di cui al comma 1 sia esercitata su suolo pubblico, fermo restando il rispetto delle norme di cui sopra e quelle del C.d.S., occorre altresì, l'autorizzazione all'occupazione di suolo pubblico, il pagamento dei relativi oneri ed il rispetto del regolamento TOSAP.
- 3) Le autorizzazioni di cui ai commi precedenti non possono prolungarsi oltre l'orario di apertura al pubblico dell'esercizio commerciale.
- 4) Ai pubblici esercizi, insediati sulle aree pubbliche o verdi, è vietata la vendita per asporto delle bibite in bottiglie di vetro.
- 5) Salvo violazioni di altre norme legislative o regolamentari, chi viola le disposizioni di cui ai precedenti commi è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 100,00 ad Euro 600,00 ed è tenuto alla regolarizzazione dell'attività.

#### **Art. 43 - Targhetta dell'amministratore di condominio.**

- 1) Gli amministratori di condomini devono provvedere ad esporre accanto al portone di ingresso dei condomini di competenza o nell'atrio degli stessi una targhetta indicante il proprio nome, indirizzo e recapito telefonico.
- 2) La targhetta, per non essere assoggettata alla normativa relativa all'imposta sulla pubblicità, deve essere inferiore ad un quarto di metro quadrato.
- 3) La targhetta, se esposta accanto al portone di ingresso di condomini siti all'interno di zone ed edifici di interesse storico, artistico, culturale ed ambientale, sia realizzata esclusivamente in ottone o pietra.
- 4) Le violazioni di cui ai commi 1 e 3 comportano la sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 50,00 a Euro 300,00 e l'obbligo dell'adeguamento alle vigenti disposizioni.

### **TITOLO 7: VARIE.**

#### **Art. 44 - Raccolte di materiali e vendite di beneficenza.**

- 1) La raccolta di materiali quali: indumenti, carte e similari, a scopo benefico ed umanitario effettuate su aree pubbliche, è soggetta all'autorizzazione per l'occupazione del suolo pubblico, rilasciata con le modalità fissate dall'apposito regolamento comunale.
- 2) Le raccolte possono essere effettuate esclusivamente da Enti o Associazioni riconosciute con Decreto di Organi Statali o inserite in elenchi regionali o comunali dell'Associazionismo e Volontariato o Onlus. Qualora la raccolta sia affidata da Enti o Associazioni a privati, questi ultimi devono essere in possesso della delega, in originale, firmata dal responsabile dell'Associazione o Ente.
- 3) Chi effettua la raccolta deve essere munito di tessera di riconoscimento firmata dal presidente dell'associazione o Ente.
- 4) Le raccolte fondi su aree pubbliche sono vietate in occasione dello svolgimento di mercati o delle fiere.
- 5) Sono in ogni caso vietate le raccolte di cui sopra in prossimità del cimitero comunale, di scuole e luoghi di cura.
- 6) La violazione di cui al comma 1 comporta la sanzione amministrativa prevista nel vigente regolamento TOSAP e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.
- 7) La violazione di cui al comma 3 comporta una sanzione amministrativa da Euro 25,00 a Euro 150,00.
- 8) Le violazioni di cui ai commi 4 e 5 comportano una sanzione amministrativa da Euro 50,00 a Euro 300,00 e l'immediata sospensione delle raccolte.

#### **Art. 45 - Accattonaggio.**

- 1) E' vietato raccogliere questue ed elemosine per qualsiasi motivo causando disturbo ai passanti.
- 2) la violazione di cui al comma precedente comporta una sanzione amministrativa da Euro 25,00 a Euro 150,00.

#### **Art. 46 - Artisti di strada.**

L'autorizzazione per lo svolgimento delle attività degli "artisti di strada" è richiesta soltanto nei casi in cui l'esercizio dell'attività medesima comporti la sottrazione dello spazio all'uso pubblico. In ogni caso le attività in parola devono avvenire nel rispetto del regolamento

TOSAP e delle norme del C.d.S. al fine di evitare pericolo o intralcio alla circolazione stradale.

- 1) L'autorizzazione all'occupazione di spazio pubblico e la relativa sanzione amministrativa sono disciplinate dal vigente regolamento TOSAP.

#### **Art. 47 - Divieto di campeggio libero.**

- 1) In tutto il territorio comunale, compresa la sede stradale, le piazze, i parcheggi ed altre aree di uso pubblico, è vietata l'effettuazione di qualsiasi specie di campeggio e/o attendamento, fuori dalle aree appositamente attrezzate; è inoltre vietato ai possessori di veicoli attrezzati con serbatoi di recupero delle acque chiare e luride, in transito o durante la sosta nel territorio del Comune, di effettuare lo scarico di dette acque fuori delle aree appositamente attrezzate.
- 2) Gli operatori della P.M. sono tenuti a dare immediata esecuzione alla disposizione di cui al comma precedente con le modalità più opportune, compresa la rimozione dei veicoli, in modo da assicurare l'allontanamento delle persone e dei veicoli con la massima efficacia e rapidità.
- 3) Con apposito provvedimento possono essere attivati campi di sosta temporanei per motivate esigenze e per situazioni di emergenza.
- 4) Chiunque non ottemperi a quanto sopraindicato soggiace alla sanzione amministrativa da Euro 100,00 a Euro 600,00 e a questa consegue, di diritto, l'allontanamento immediato dal territorio comunale dei veicoli comunque utilizzati ad abitazione e/o la rimozione degli stessi secondo le modalità dell'art. 159 del C.d.S., avvalendosi delle ditte private autorizzate all'espletamento di tale servizio, le quali provvederanno a tenere il veicolo in custodia. Le spese di intervento, di rimozione e custodia sono a carico dell'avente diritto.

### **TITOLO 8 : SANZIONI.**

#### **Art. 48 – Sanzioni amministrative**

- 1) La violazione alle norme contenute nel presente Regolamento comporta, ai sensi della L. 24/11/1981 n. 689 e successive modificazioni, l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie indicate nei singoli articoli.
- 2) Quando le norme del presente Regolamento dispongono che oltre ad una sanzione amministrativa pecuniaria vi sia l'obbligo di cessare un'attività e/o un comportamento o la rimessa in pristino dei luoghi, ne deve essere fatta menzione nel verbale di accertamento e contestazione della violazione.
- 3) Detti obblighi, quando le circostanze lo esigono, devono essere adempiuti immediatamente, altrimenti l'inizio dell'esecuzione deve avvenire nei termini indicati dal verbale di accertamento o dalla sua notificazione. L'esecuzione avviene sotto il controllo dell'ufficio o comando da cui dipende l'agente accertatore.
- 4) Quando il trasgressore non esegue il suo obbligo in applicazione e nei termini di cui al comma 3, si provvede d'ufficio all'esecuzione dell'obbligo stesso. In tal modo, le spese eventualmente sostenute per l'esecuzione sono a carico del trasgressore.

## **TITOLO 9 : DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI.**

### **Art. 49 - Abrogazioni di norme.**

Il Regolamento Comunale di Polizia Urbana deliberato dal Consiglio Comunale nella seduta del 06/11/65 con atto n. 44 e approvato dalla Giunta Provinciale Amministrativa nella seduta del 24/06/66 con decisione n. 184727 Div. 2, è abrogato.

Vengono, inoltre, abrogate le seguenti ordinanze sindacali i cui contenuti sono stati inseriti nel presente regolamento comunale:

- ord. n. 19 del 27/03/96, di divieto di esposizione merce alimentare se non effettuata in conformità a quanto prescritto dall'ordinanza del Ministero della Sanità del 26/06/95;
- ord. n. 79 del 19/09/85, di divieto di tenere a qualunque titolo, nel capoluogo ed in genere nel centro abitato, deposito di pollame vivo e altri piccoli animali di allevamento domestico, anche per usi familiari;
- ord. n. 74 del 04/10/99, di obbligo di provvedere alla radicale pulizia dei fondi incolti che infestati di erbacce, favoriscono il proliferarsi di animali che minacciano l'incolumità dei cittadini e delle abitazioni adiacenti;
- ord. n. 73 del 18/07/85, di divieto di utilizzo dell'acqua potabile per scopi irrigui o altro uso diverso da quello domestico di prima necessità.

### **Art. 50 - Entrata in vigore.**

Il presente Regolamento di Polizia Urbana entra in vigore il giorno successivo alla sua avvenuta approvazione esecutiva.

### **Art. 51 - Norma finale.**

Eventuali modifiche disposte con atti di legislazione aventi carattere sovraordinato nelle materie oggetto del presente Regolamento, si devono intendere recepite in modo automatico.